

## DETERMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZATO LORDO PARAMETRICO


### 1. Determinazione dell'immobilizzato lordo parametrico per perimetro

Il calcolo del valore dell'immobilizzato lordo parametrico per metro di rete è effettuato sempre a livello di località applicando la formula di cui all'articolo 25 della RTDG, ed è sempre espresso a prezzi 2018 (i parametri della formula sono espressi a prezzi dell'anno 2018).

$$\bar{Y}_l = 74,85 \times D_1 + 86,91 \times D_2 + 733,55 \times (D_1 X_i) + 1077,13 \times (D_2 X_i) + 1314,77 \times (D_3 X_i)$$

Nella successiva Figura 1 si fornisce uno schema esemplificativo per l'applicazione della formula di cui all'articolo 25, comma 1, della RTDG.

Figura 1 – Schematizzazione della formula di cui all'articolo 25, comma 1, della RTDG



Con riferimento ai parametri fisici<sup>1</sup> da utilizzare all'interno della formula si assumono **sempre** i seguenti valori:

- punti di riconsegna complessivi (PDR) risultanti al 31 dicembre 2017;
- lunghezza della rete (LR) risultante al 31 dicembre 2017;

<sup>1</sup> Le stazioni appaltanti devono richiedere al gestore uscente i dati fisici da utilizzare per il calcolo del valore parametrico.

- l'altitudine da considerare, espressa in metri, è quella relativa al Comune cui appartiene la località calcolata in corrispondenza della casa comunale (municipio), sulla base delle fonti Istat più recenti disponibili.

Il valore lordo parametrico delle immobilizzazioni di località è ottenuto moltiplicando il valore lordo parametrico unitario ( $\bar{Y}$ ) per i metri di rete<sup>2</sup> ( $LR$ ).

Il valore così ottenuto deve essere decurtato applicando un coefficiente pari a 0,75, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della RTDG; devono inoltre essere sommati i nuovi investimenti in *smart meter* entrati in esercizio dal 2012 al 2017, estremi inclusi.

Nel caso generale in cui sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN$ )<sup>3</sup> con riferimento sia alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sia della restante quota parte di proprietà degli Enti locali concedenti o di società patrimoniali delle reti, si procede al calcolo dei singoli perimetri  $p$ , sulla base della seguente formula:

$$\bar{Y}_{p,2018}^{lordo} = 0,75 * (\bar{Y} * LR * \mu_p) + \Delta IMLmis_{p,2018}^{2012-2017}$$

dove:

-  $\bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$  è il valore dell'immobilizzato lordo parametrico, espresso in euro, relativo al perimetro  $p$  di riferimento (quota parte soggetta a trasferimento oneroso o restante quota parte);

- $\mu_p$  è il peso attribuito al perimetro  $p$  in esame in base al seguente rapporto:

$$\mu_p = \frac{VRN_{p,2018}}{VRN_{totale,2018}}$$

con:

- $VRN_{p,2018}$  è il valore di ricostruzione a nuovo relativo al perimetro  $p$  in esame dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*);
- $VRN_{totale,2018}$  è il valore di ricostruzione a nuovo complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), vale quanto indicato nella precedente definizione;

---

<sup>2</sup> Il valore relativo ai metri di rete da utilizzare a tale scopo è il medesimo considerato per il calcolo del valore parametrico unitario, considerando il perimetro dell'intera rete.

<sup>3</sup> Espresso a prezzi 2018 con consistenza degli asset al 31 dicembre 2017.

- $\Delta IML_{mis_{p,2018}}^{2012,2017}$  è il valore, a prezzi 2018, dell'immobilizzato lordo effettivo per l'attività di misura<sup>4</sup> attribuito al perimetro  $p$  in esame, relativo agli investimenti realizzati nel periodo 2012-2017, assunto al netto di eventuali alienazioni e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 56 della RTDG.

In assenza della perizia asseverata di  $VRN$  per la parte non soggetta a trasferimento oneroso, il valore di  $\mu_p$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando la procedura relativa alla determinazione del  $VRN_{convenzionale}$ , le cui modalità di determinazione sono indicate nella determinazione 4 marzo 2020, n. 3/2020 - DIEU (di seguito: determinazione 3/2020).

Formalmente:

$$\mu_p = \frac{VRN_{convenzionale}_{p,2018}}{VNR_{convenzionale}_{totale,2018}}$$

### **Verifica della condizione di applicabilità**

Ai fini della verifica della condizione di applicabilità, il valore dell'IML effettivo, relativo al perimetro  $p$  in esame ( $IML_{p,2018}^{eff}$ ), dovrà essere espresso a prezzi 2018 con consistenza degli *asset* al 31 dicembre 2017.

La condizione di applicabilità sul singolo perimetro  $p$  risulta rispettata se:

$$IML_{p,2018}^{eff} < \bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$$

## **2. Stratificazione del valore lordo parametrico ricostruito ai fini della pubblicazione del bando di gara e della successiva dichiarazione dei dati ai fini tariffari**

Ai fini della pubblicazione del bando di gara e della successiva dichiarazione dei dati utilizzati per le determinazioni tariffarie è necessario stratificare il *valore lordo parametrico ricostruito* ( $\bar{Y}_{p,s,t}^{lordo}$ ), espresso a costi storici.

A questo fine, con riferimento al tipo di perimetro  $p$  interessato, si dovrà calcolare la stratificazione del valore lordo parametrico ricostruito a prezzi 2018 ( $\bar{Y}_{p,2018,s,t}^{lordo}$ ).

Nel caso generale in cui è disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN_{p,2018}$ ), partendo dalla matrice che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespite  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$  del medesimo  $VRN_{p,2018}$ , dividendo i singoli elementi di tale matrice per detto valore, si ottiene una matrice di pesi percentuali  $[\varphi_{s,t}^{IML}]$  che esprime la stratificazione per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio.

---

<sup>4</sup> Non rientrano nelle valutazioni i cespiti centralizzati ovvero concentratori e sistemi di telelettura/telegestione.

Tale matrice di pesi  $[\varphi_{s,t}^{IML}]$  deve quindi essere moltiplicata per il valore di  $\bar{Y}_{p,2018}^{lorido}$ , così da ottenere una matrice, riportante per colonna le tipologie di cespiti  $s$  e per riga gli anni di entrata in esercizio  $t$ , che rappresenta la stratificazione del *valore parametrico delle immobilizzazioni lorde, espressa a prezzi 2018* ( $\bar{Y}_{p,2018,s,t}^{lorido}$ ); tali valori dovranno essere espressi a prezzi dell'anno di entrata in esercizio, considerando il deflatore degli investimenti fissi lordi con 2018=1 ( $d_t^{2018}$ ) come di seguito riportato.

Formalmente:

$$\bar{Y}_{p,s,t}^{lorido} = \frac{\bar{Y}_{p,2018}^{lorido} * \varphi_{s,t}^{IML}}{d_t^{2018}}$$

Nel caso in cui invece non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN_{p,2018}$ ) la matrice dei pesi  $[\varphi_{s,t}^{IML}]$  è determinata partendo dal valore di  $VRN_{convenzionale,p,2018}$ , secondo le modalità indicate nella determinazione 3/2020 (vedi in particolare il capitolo 7 dell'Allegato A alla determinazione 3/2020).

Il valore lordo parametrico da pubblicare nel bando di gara dovrà essere espresso agli stessi prezzi del valore di rimborso (VIR).

### **3. Determinazione del valore netto parametrico ai fini della pubblicazione sul bando di gara**

Per ottenere la stratificazione del *valore netto parametrico* ai fini della pubblicazione sul bando di gara deve essere applicata la seguente formula ai singoli valori riportati nella matrice dei valori lordi parametrici a costi storici ( $\bar{Y}_{p,s,t}^{lorido}$ ), per il passaggio da valori lordi a valori netti, sempre a costi storici:

$$\bar{Y}_{p,s,t}^{netto} = \bar{Y}_{p,s,t}^{lorido} * (1 - FD_{s,t}^{TAR})$$

dove:

- $\bar{Y}_{p,s,t}^{lorido}$  è il *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento a costi storici*, per tipologia di cespiti  $s$  e anno di entrata in esercizio  $t$ , con  $p$  relativo al perimetro della parte soggetta a trasferimento oneroso;
- $FD_{s,t}^{TAR}$  è il valore del fattore di degrado relativo agli incrementi patrimoniali, per tipologia di cespiti  $s$  e anno di entrata in esercizio  $t$ , definito in applicazione delle regole della RTDG.

Nell'Allegato B alla presente determinazione viene riportato, nel foglio di lavoro denominato "**FD per Bando di gara**", il calcolo del fattore di degrado parametrato in funzione dell'anno in cui avviene la pubblicazione del bando di gara.

Il valore netto parametrico da pubblicare nel bando di gara dovrà essere espresso agli stessi prezzi del VIR.

#### 4. Determinazione del valore netto parametrico ai fini del confronto con il VIR

Per ottenere la stratificazione del *valore netto parametrico per il calcolo dello scostamento* deve essere applicata la seguente formula ai singoli valori riportati nella matrice dei valori lordi parametrici a costi storici ( $\bar{Y}_{p,s,t}^{lorido}$ ), per il passaggio da valori lordi a valori netti, sempre a costi storici:

$$\bar{Y}_{p,s,t}^{netto} = \bar{Y}_{p,s,t}^{lorido} * (1 - FD_{s,t}^{VIR-RAB})$$

dove:

- $\bar{Y}_{p,s,t}^{lorido}$  è il *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento a costi storici*, per tipologia di cespite  $s$  e anno di entrata in esercizio  $t$ , con  $p$  relativo al perimetro della parte soggetta a trasferimento oneroso;
- $FD_{s,t}^{VIR-R}$  è il valore del fattore di degrado relativo agli incrementi patrimoniali, per tipologia di cespite  $s$  e anno di entrata in esercizio  $t$ , da utilizzare ai fini del confronto con il VIR, calcolato all'anno di determinazione del VIR.

Nell'Allegato B alla presente determinazione viene riportato, nel foglio di lavoro denominato "**FD per verifica scostamento**", il calcolo del fattore di degrado parametrato in funzione dell'anno in cui avviene la verifica dello scostamento ai fini della determinazione dello scostamento VIR-RAB.

#### ESEMPIO APPLICATIVO PER VERIFICA SCOSTAMENTO VIR-RAB

Nel caso in cui le verifiche degli scostamenti VIR-RAB siano effettuate prendendo a riferimento un valore di VIR determinato in base alle consistenze dell'anno 2019, rivalutato a prezzi dell'anno 2019 ( $IFL_{2019}=1$ ) e assumendo il 2020 come anno di presentazione delle verifiche dello scostamento:

- il valore di  $IMN\_DIS$  da riportare nel riquadro  $QL6$  della *piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti* (di seguito: *piattaforma informatica*), è dato dalla somma dei valori di  $\bar{Y}_{p,s,t}^{netto}$  riportati nella matrice con riferimento alle seguenti tipologie di cespite: terreni, fabbricati industriali, condotte stradali, impianti di derivazione (allacciamenti) e impianti principali e secondari, rivalutati a prezzi 2019 ( $IFL_{2019}=1$ ), a cui deve essere sommato il valore delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno 2018 ( $\Delta IMN_{2018}$ ), relative alle tipologie di cespite sopra indicate, anch'esse espresse a prezzi 2019;
- il valore di  $IMN\_MIS$  da riportare nel riquadro  $QL6$  della *piattaforma informatica* valgono le medesime regole indicate nel precedente paragrafo considerando le seguenti tipologie di cespite: misuratori tradizionali (esclusi  $\leq G6$ ), misuratori tradizionali  $\leq G6$ , misuratori elettronici e dispositivi *add-on*.

Formalmente:

$$IMN_{QL6} = \sum_{t=195}^{t=2017} \bar{Y}_{p,s,t}^{netto} * d_t^{2019} + \Delta IMN_{2018} * d_{2018}^{2019}$$

Il riquadro *QL7* della *piattaforma informatica* continua ad essere compilato secondo le modalità riportate nel manuale d'uso pubblicato nella sezione "Gare distribuzione" del sito internet dell'Autorità.

Nel caso in cui invece le verifiche degli scostamenti VIR-RAB siano effettuate prendendo a riferimento un valore di VIR determinato in base alle consistenze dell'anno 2018, rivalutato a prezzi dell'anno 2019 (*IFL 2019=1*) e assumendo sempre il 2020 come anno di presentazione delle verifiche dello scostamento, il riquadro *QL7* della *piattaforma informatica* non deve essere compilato.

Negli anni di verifica dello scostamento successivi al 2020, le variazioni patrimoniali intervenute a partire dall'anno 2018 incluso dovranno essere degradate utilizzando il fattore di degrado di cui all'Allegato B alla presente determinazione e assunte al netto di eventuali alienazioni intervenute fino all'anno *t-2* rispetto al medesimo anno di verifica dello scostamento.